

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Presidente

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere

Dott. RUSSO Rita - rel. Consigliere

Dott. MONDINI Antonio - Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1292-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato
(OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato
(OMISSIS), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1003/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO Che:

1.-. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso avverso una iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia deducendo la nullita' della notifica della comunicazione, l'omesso invio di preventive intimazioni di pagamento, l'omessa notifica di cartella di pagamento, la omessa indicazione nella comunicazione ipotecaria del responsabile del procedimento. Il ricorso della contribuente e' stato accolto in primo grado. Proponeva appello (OMISSIS) e la CTR della Calabria con sentenza depositata in data 20.5.2014 confermava la sentenza di primo grado ritenendo illegittima la comunicazione di iscrizione di ipoteca per omessa indicazione del responsabile del procedimento, con assorbimento delle altre questioni.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

RITENUTO Che:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, articolo 7 e della L. n. 241 del 1990, articoli 5, 21 octies, nonche' del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36. Deduce che la indicazione del responsabile del procedimento non e' elemento essenziale nella procedura di iscrizione di ipoteca.

Il motivo e' fondato. Questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuita', secondo cui l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non e' richiesta, dalla L. n. 212 del 2000, articolo 7, a pena di nullita', in quanto tale sanzione e' stata introdotta per le cartelle di pagamento dal Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 4-ter, conv., con modif., dalla L.

n. 31 del 2008, ed e' applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (Cass. 11856/2017; Cass. 1150/2019).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per nuovo esame sulle questioni assorbite e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR della Calabria anche per le spese del giudizio di legittimita'.